

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 17 maggio 1978

N. 5 dell'O.d.G.

N. 285 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme per il controllo sulle nomine";

L'anno millenovecentosettantotto il giorno diciassette del mese di maggio
alle ore 10.30 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Cav. Uff. Giuseppe Colonna - Prof. Rocco Galatone
e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dett. Eraldo Panunzio
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione F.F. Dett. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	si		25) Liuzzi dott. Francesco	si	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	"		27) Margiotta avv. Giovanni	"	
3) Augelli dott. Raffaele	"		28) Monfredi dott. Angelo	"	
4) Baldassarre dott. Gaetano		si	29) Morea prof. Leonardo	"	
5) Blandolino prof. Antonio		"	30) Palma avv. Vincenzo	"	
6) Borgia dott. Carlo	"		31) Panico sig. Pasquale	"	
7) Bortone avv. Giorgio	"		32) Papa sig. Giuseppe	"	
8) Calvarjo avv. Pasquale	"		33) Papepietro sig. Giovanni	"	
9) Cassano on. Michele		"	34) Piacquadio avv. Antonio	"	
10) Ciocci dott. Graziano	"		35) Piccigallo ins. Benito	"	
11) Ciuffreda avv. Pasquale		"	36) Princigalli sig. Giacomo	"	
12) Clemente sig. Tommaso	"		37) Quarta dott. Nicola	"	
13) Colamonaco sig.ra Maria	"		38) Raimondo sig. Cosimo	"	
14) Colasanto dott. Giuseppe	"		39) Rizzo prof. Marcello	"	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		40) Romano avv. Domenico	"	
16) Conte ins. Giuseppe		"	41) Romano on. Antonio <u>LANTAZZA COSIMO</u>	"	
17) D'Alena avv. Fedele	"		42) Rotolo avv. Nicola	"	
18) D'Andrea geom. Nicola	"		43) Sasso on. prof. Giuseppe		si
19) Dilonardo prof. Giovanni	"		44) Somma sig. Antonio	"	
20) Fantasia prof. Matteo	"		45) Sorice avv. Vincenzo		si
21) Fiore dott. Alessandro	"		46) Tarricone prof. Luigi	"	
22) Fitto dott. Salvatore	"		47) Tatarella dott. Giuseppe	"	
23) Galatone prof. Rocco	"		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		si
24) Giampaolo ins. Filippo		"	49) Ventura sig. Antonio	"	
25) Leucci sig. Giovanni		si	50) Zingrillo dott. Giuseppe	"	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Calvario "Norme per il controllo sulle nomine".

Dà la parola al relatore per la II Commissione Consiliare Permanente, dott. Giuseppe Zingrillo.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

Preso atto delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la proposta di legge "Norme per il controllo sulle nomine", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Calvario chiede, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, che il provvedimento legislativo venga dichiarato urgente. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna-Galatone

LEGGE REGIONALE

"Norme per il controllo sulle nomine".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

In tutti i casi nei quali, in base a legge statale o regionale, regolamento o convenzione, spetta agli organi della Regione Puglia la nomina, la proposta o la designazione di propri rappresentanti in enti o istituti pubblici, istituzioni, organizzazioni ed associazioni private, negli organi statali e regionali di controllo, nonché negli organi collegiali aventi rilevanza esterna e operanti in sede tecnica ed amministrativa nelle materie di competenza regionale, la nomina, la proposta o la designazione sono regolate dalla presente legge.

Le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti, dei vicepresidenti e dei commissari straordinari degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza o del Presidente della Regione oppure della Giunta regionale, sono soggette a parere preventivo, sulla candidatura, della Commissione consiliare permanente competente per gli Affari Generali; quelle degli altri amministratori dei suddetti istituti ed enti debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio regionale. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone indicate o designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

Il parere di cui all'art. 1 è espresso, previa istruttoria, dalla Commissione consiliare competente nei trenta giorni dalla richiesta ed è motivato in relazione ai fini esposti in essa.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

L'organo cui compete la nomina, la proposta o designazione può provvedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di parere, anche se non sia stato reso il parere domandato.

(approvato all'unanimità)

Art. 4

La richiesta di parere da parte degli organi di cui al secondo comma dell'art. 1 deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano, secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire negli enti ed istituti.

(approvato all'unanimità)

Art. 5

Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione, gli organi di cui all'art. 1, secondo comma, ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il parere della Commissione. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

(approvato all'unanimità)

Art. 6

Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione competente, investita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, determina previamente alla proposizione delle candidature, per ciascun incarico, i criteri ai quali deve soddisfare la candidatura indicando i requisiti di capacità professionale e di esperienza, dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che possa essere nominata, proposta o designata in correlazione allo specifico incarico da ricoprire.

Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della Commissione convocata per il parere sulle candidature di competenza del Con-

siglio, i Consiglieri regionali e i Gruppi consiliari potranno far pervenire ad essa proposte di candidature. Le proposte devono soddisfare ai criteri prestabiliti e dovranno essere accompagnate da relazione che giustifichi la designazione e offra una biografia della persona candidata e l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

La Commissione riferisce al Consiglio regionale sul parere espresso a norma dell'art. 2 al concludersi di ogni trimestre, e sugli adempimenti di cui al comma precedente del presente articolo in occasione della convocazione per le nomine, proposte, designazioni di competenza del Consiglio stesso. Sulla relazione della Commissione si apre la discussione.

(approvato all'unanimità)

Art. 7

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, secondo comma, eccettuati i casi di cui all'art. 10, sono incompatibili con le funzioni di:

- a) membro del Parlamento e dei Consigli regionali;
- b) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza;
- c) dipendente dello Stato e della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
- d) membro di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
- e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
- g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Le incompatibilità previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti costituiti con legge regionale.

(approvato all'unanimità)

Art. 8

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1, secondo comma, sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente della Regione:

- 1) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;
- 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri reddi
Analogha comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo
giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere in-
viata dagli interessati al Presidente del Consiglio Regionale.

La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedent
comsi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina,
salva la validità degli atti compiuti.

(approvato all'unanimità)

Art. 9

Le norme dell'art. 5 della presente legge, in quanto applicabili,
regolano anche le nomine, le proposte, le designazioni di competenza del
Consiglio regionale.

(approvato all'unanimità)

Art. 10

Il parere non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, p
poste o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubbli
impiego o quando esse sono vincolate per disposizione di legge.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone